



Fornitura di due Spreader per le gru Portainer situate presso il Terminal Molo VII al Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste.

PROGETTISTA		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
DIREZIONE TECNICA		

NOME FILE: <i>Capitolato.docx</i>	SCALA: n.c.
TITOLO ELABORATO: <i>Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale</i>	ELABORATO: <i>CSDP</i>

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
1. <i>Descrizione tecnica delle forniture previste</i>	3
2. <i>Norme di riferimento</i>	4
3. <i>Altri requisiti minimi di fornitura e garanzie:</i>	5
ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELL'APPALTO	5
ART. 3 - EVENTUALI ACQUISTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.....	5
ART. 4 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO.....	6
ART. 6 - CONTRATTO D'APPALTO	6
ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA CONSEGNA, LUOGO DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE E PENALITÀ IN CASO DI RITARDO	6
ART. 8 - PAGAMENTI	7
ART. 9 - ONERI ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	7
ART. 10 - GARANZIA	8
ART. 11 - COLLAUDO.....	9
ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'AUTORITÀ PORTUALE	10
ART. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	10
ART. 14 - RESPONSABILITÀ.....	10
ART. 15 - CONDIZIONI DELL'APPALTO	10
ART. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	11
ART. 17 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 18 - SUBAPPALTO	11
ART. 19 - CONTROVERSIE.....	12

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato regola la fornitura di n. 2 spreader telescopici twin-lift di ricambio (di seguito spreader) per la sostituzione di altrettanti spreader attualmente in dotazione alle gru portainer posizionate all'interno del Terminal Molo VII del Porto di Trieste.

Le caratteristiche tecniche degli spreader che le Ditte andranno ad offrire (fornitura ed installazione presso le gru inclusi) dovranno essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle caratteristiche minime riportate di seguito e richiamate nell'Elenco Prezzi delle Forniture allegato.

E' fatto salvo alle Ditte offerenti la possibilità di contemplare la fornitura di spreader aventi caratteristiche migliorative.

Gli spreader dovranno essere nuovi di fabbrica, della migliore qualità e di recente progettazione.

1. Descrizione tecnica delle forniture previste

n. 2 spreader con le caratteristiche sotto indicate o equivalenti

1.Caratteristiche degli apparecchi		
Campi descrizione	tipologia	note
Struttura	Bitrave	
Drive (Elettrico o idraulico)	Idraulico	
Movimento	Telescopico	
Posizioni di lavoro Telescopico	20'-30'-40'-45'	Long twin-lift
SWL (twin/sigle mode) (ton)	2x32.5 / 51	
Peso (Kg)	11500 / 13500	
Classificazione(DIN 15018)	H2 B4	
Collegamento traversa/spreader	vedi note	aggancio rapido tramite 4 twist lock manuali (disegni forniti dal terminalista)
twistlock type	nut	
landing pin	standard	
guide arms	corner 4	
guide arm type	solid	
Socket type	Harting HAN 48 poles	lo schema cablaggio verrà consegnato dal terminalista nonché specifiche di dettaglio
4 Moveable corner flippers	YES	azionabili singolarmente e codice colore da definire
corner lifting lugs per Break Bulk cargo	4 x 15 ton /cad	con posizione da definire
lifting lug	2 x 10 ton /cad	con posizione da definire nella parte inferiore dello spreader
lifting lug main frame	YES	con posizione da definire nella parte superiore dello spreader
Connection for Bromma OHS HSM6 (set of lugs installation)	YES	
Fork Lift pocket	under the structure	da definire posizione
ladders on main frame [n°]	2	con posizione da definire

open 20'-45' or 45-20' [sec]	max 30	
Sistema di posizionamento	Encoder	
Light panel (two sets of lamps)	YES	a led - colori e posizione da definire col cliente (GRYB)
Twin twenty & roof Detection System (TTDS)	YES	
Height Indication System (HIS)	YES	
Digital panel on board the spreader for diagnosis	YES	
Spreader Control System	YES	per esempio touch panel LCD per diagnostica a bordo spreader (SCS3)
Cycles counter	YES	
Hours counter	YES	
Power Supply	400 V AC (50Hz)	
Control Voltage	230 V AC (50Hz)	
Internal Voltage	24 V DC	da prevedere trasformatore a bordo spreader da 110V a 24V
IP, motor	IP55	
IP, electrical panel	IP65	
Bus communication	CANopen	
PLC Spreader control	YES	
Thread system hydraulic coup	metric	
with anti-corrosion painted	YES	
Finishing Colour	RAL 1021	
Manual release of mechanical blocking sys. of twistlock	YES	
Handpump, connection	Hydraulic connection for handpump	
Handpump, mounting bracket	YES	
Manuale cartaceo	2 copie Italiano	
Manuale digitale	1 CD Italiano	
Formazione	1 giorno	

2. Norme di riferimento

Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in conformità della normativa:

1. Impianti e dispositivi elettrici: LVD 2006/95/EC
2. Compatibilità elettrica: EMC 2004/108/EC
3. Rumorosità: 2000/14/EC
4. Direttiva macchinari: EN ISO 12100
5. Sicurezza sistemi di controllo: EN 13849-1
6. Requisiti per spreader: EN 15056:2006

3. Altri requisiti minimi di fornitura e garanzie:

7. Tutte le apparecchiature fornite dovranno avere la garanzia di dodici mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo, con interventi on site presso il Terminal Molo VII (vedi il successivo Art. 10 del presente Capitolato).
8. La garanzia suddetta dovrà prevedere, per la soluzione di qualsiasi tipo di problema, una prima assistenza tecnica telefonica e, ove non fosse sufficiente, interventi on-site non oltre le 24 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto (vedi il successivo Art. 10 del presente Capitolato).
9. Gli spreader dovranno essere nuovi di fabbrica, della migliore qualità, di recente progettazione, nonché possedere tutti i requisiti necessari per la loro utilizzazione;
10. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in conformità alle norme riportate all'art.1 punto 2 "Norme di Riferimento".
11. I sistemi di aggancio dovranno essere fornite completi di quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli stessi.
12. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad espletare tutte le pratiche relative all'eventuale invio delle richieste di copertura della garanzia (di cui al successivo Art. 10 del presente Capitolato) alla casa produttrice degli spreader.
13. I due dispositivi dovranno essere consegnati presso la/e sede/i indicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto (nell'ambito delle aree demaniali portuali amministrare dall'Autorità Portuale di Trieste) installati e collaudati in ogni loro parte.
14. Sono inoltre compresi gli interventi necessari all'avviamento con verifica di funzionamento di ogni singola funzione.

Tutte le forniture, conformemente al progetto approvato, dovranno rispettare le prescrizioni del presente Capitolato nonché secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto. Ogni costruttore potrà proporre varianti migliorative ed opzionali, con eventuali quotazioni separate.

ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura posto a base d'appalto è fissato in € 320.000,00, esclusa I.V.A. di legge.

L'appalto viene esperito con la forma dell'asta pubblica da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e cioè a favore del prezzo più basso.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.

Le offerte dei concorrenti resteranno impegnative per gli stessi sino alla comunicazione di tale aggiudicazione e, comunque, fino ad un massimo di 180 giorni dalla data di espletamento della gara.

ART. 3 - EVENTUALI ACQUISTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la quantità delle attrezzature nei limiti dell'impegno di spesa e nel rispetto del prezzo unitario indicato nell'elenco prezzi unitari, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente capitolato.

ART. 4 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Le Ditte concorrenti dovranno formulare l'offerta economica con le modalità di cui al presente Capitolato, al Bando e relativo Disciplinare di Gara. In particolare l'offerta relativa alla fornitura di cui al presente appalto dovrà rispondere ai requisiti esposti in questo Capitolato.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Il concorrente, in fase di presentazione della propria offerta, dovrà presentare il deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo a base d'appalto, da effettuarsi a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

La suddetta fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l'impegno a rilasciare cauzione definitiva a seguito dell'aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà entro un anno dalla data del Certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

ART. 6 - CONTRATTO D'APPALTO

L'Autorità Portuale di Trieste notificherà alla Ditta aggiudicataria l'avvenuta aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto.

Se l'aggiudicatario non provvederà alla consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto entro un congruo termine, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione.

Farà parte integrante del contratto d'appalto il presente Capitolato.

Tutte le spese inerenti al contratto nessuna eccettuata o esclusa sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA CONSEGNA, LUOGO DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE E PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

L'impresa dovrà effettuare la consegna e l'installazione degli spreader a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, presso la/e sede/i indicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto (nell'ambito delle aree demaniali portuali amministrare dall'Autorità Portuale di Trieste) entro e non oltre 210 (duecentodieci) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Il termine di consegna si intende compiuto quando entrambi gli spreader saranno consegnati, installati e collaudati.

Nella determinazione del tempo suddetto, si è tenuto conto dell'incidenza dell'effettuazione delle forniture in due fasi:

- fase 1: consegna primo spreader entro 180 (centottatanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- fase 2: consegna secondo spreader entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Qualora l'intervento non dovesse essere portato a termine entro il tempo utile previsto, sarà comminata all'Impresa aggiudicataria una penale nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo al termine stabilito, salvo cause di comprovata forza maggiore da documentare in una eventuale richiesta di proroga, che dovrà pervenire, comunque, prima della scadenza del termine di cui al presente articolo.

ART. 8 - PAGAMENTI

La fornitura sarà compensata a corpo e non è consentita l'erogazione di anticipazioni all'aggiudicatario né l'emissione di stati di avanzamento parziali.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità cui l'Impresa è incorsa, avverrà in unica soluzione e a ricezione della relativa fattura, che l'impresa potrà emettere solo dopo la data del verbale di positivo collaudo di cui all'articolo 11 ed in seguito all'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, dell'oggetto dell'appalto, compresa l'interrelazione tra le componenti degli spreader.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario:

- i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei mezzi ordinati e la sosta presso il Porto di Trieste ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all'Amministrazione stessa;
- tutte le forniture accessorie e relative pose in opera necessarie per addivenire a una fornitura finita e consegnata a perfetta regola d'arte e, quindi, le attrezzature funzionanti e collaudabili, compreso ogni e qualsiasi onere non specificamente previsto;
- il trasporto del materiale e delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione degli interventi che debbano essere trasportate da o per l'opificio dell'Impresa aggiudicataria per lavori accessori di varia natura.
- l'espletamento delle eventuali formalità doganali: l'introduzione, entro la zona portuale, di materiali, macchinari, attrezzi e utensili di proprietà dell'Impresa dovrà essere fatta in osservanza delle norme doganali vigenti delle quali sarà cura dell'Impresa rendersi edotta, onde evitare contestazioni alla successiva uscita dei materiali, macchinari, attrezzature e utensili vari;
- l'adozione, nell'esecuzione dell'installazione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei tecnici, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni ricadrà, pertanto sull'Impresa appaltatrice, restando sollevato l'A.P.T., nonché il personale preposto alla Direzione dell'esecuzione del contratto per espressa man leva;
- l'esecuzione dei lavori di installazione avverrà in presenza del personale presente e/o comunque in servizio presso gli uffici della/e sede/i dell'Autorità Portuale di Trieste.

L'intervento andrà realizzato per fasi, ovvero per singolo spreader la cui disponibilità per l'esecuzione della consegna andrà di volta in volta concordata con la Direzione dell'esecuzione del contratto.

- I prezzi dell'Appalto compensano l'Appaltatore per eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori previsti nella fornitura, di cui si è tenuto conto nella previsione del tempo contrattuale (art. 7);
- l'obbligo di dimostrare d'essere titolari di una congrua copertura assicurativa per danni a persone o cose;
- tutti gli oneri derivanti da: permessi di pubbliche amministrazioni o privati, diritti doganali e fiscali, relativi all'intervento di fornitura e installazione oggetto del presente Capitolato;
- l'obbligo di osservare e di far rispettare dalle proprie maestranze quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e leggi collegate;
- l'obbligo all'Impresa di ritirare, prima dell'inizio dei lavori, il Regolamento Antinfortunistico e le regolamentazioni di sicurezza vigenti in ambito portuale che dovrà rispettare nel corso di tutte le attività previste nel presente Capitolato;
- prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà inoltre comunicare i nominativi delle seguenti figure:
 - legale rappresentante dell'Impresa
 - preposto alla sicurezza di cantiere
 - direttore di cantiere
 - i nominativi del personale e l'elenco dei mezzi targati che intende utilizzare per il trasporto delle apparecchiature e degli addetti;
- l'Impresa aggiudicataria s'impegna, a rispettare durante l'esecuzione degli interventi effettuati in ambito portuale tutte le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro, secondo le normative attualmente in vigore e quelle eventualmente emesse durante la durata dell'appalto.
- l'intervento dovrà essere eseguito dall'Impresa specializzata secondo quanto impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto appositamente nominato dall'A.P.T. Il Direttore, coordinerà e controllerà gli interventi.
- l'esecuzione dei lavori previsti nella fornitura andrà di volta in volta concordata con la Direzione dell'esecuzione del contratto.
- l'impresa, dovrà dichiarare espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati di seguito nel presente Capitolato ha tenuto conto nello stabilire il ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta.

L'Autorità Portuale non risponderà in alcun modo per i componenti, materiali e le attrezzature oggetto del presente Capitolato lasciati dall'Impresa aggiudicataria nei luoghi di deposito e/o di installazione previsti.

ART. 10 - GARANZIA

La garanzia sugli spreader forniti avrà la durata di 12 mesi di funzionamento con interventi on site presso la/e sede/i definite dall'Autorità Portuale di Trieste, decorrente dalla data del collaudo positivo.

La garanzia suddetta dovrà prevedere, per la soluzione di qualsiasi tipo di problema, una prima assistenza telefonica e, ove non fosse sufficiente, interventi on-site non oltre le successive 24 ore lavorative.

Tali tempi sono a tutti gli effetti tempi contrattuali e dovranno essere rigorosamente rispettati a pena di richiesta di risarcimento danni per inadempienza contrattuale.

La decorrenza della garanzia farà data dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 11 del presente capitolato.

Durante tale periodo l'aggiudicatario si obbliga:

- a) a riparare tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nei predetti spreader per vizi di costruzione o per difetto dei materiali impiegati o per difetto di montaggio, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione o da propria inerzia o negligenza;
- b) ad adempiere a tale obbligo non oltre le 24 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto;
- c) nel caso in cui l'intervento non possa essere effettuato nei tempi di cui al punto precedente per motivi tecnici o perché l'intervento debba effettuarsi in laboratorio o perché i pezzi di ricambio non siano disponibili o per qualsivoglia altra ragione, all'Aggiudicatario, al decorrere del decimo giorno naturale successivo alla segnalazione, verrà comminata una penale pari a 100 euro al giorno fino alla riconsegna dell'apparecchio funzionante.

Restano a completo carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera, viaggi, trasferte e permanenze del personale e tutto quant'altro si renda necessario per una perfetta riparazione).

ART. 11 – COLLAUDO

Il collaudo delle apparecchiature verrà effettuato da apposita Commissione di collaudo formata dai tecnici della direzione tecnica del Concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna finale.

Alle operazioni di collaudo l'impresa potrà farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di collaudo dovranno risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti dal presente Capitolato, ovvero i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione, e che siano perfettamente funzionanti.

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Saranno rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

L'assenza dei rappresentanti dell'Impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della

verifica, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Autorità Portuale di Trieste fa ugualmente stato contro di essa.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata dell'Autorità Portuale di Trieste di notifica di rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità Portuale di Trieste ha facoltà di far pervenire all'impresa i beni rifiutati, addebitando alla stessa le spese di facchinaggio e spedizione, ovvero di trattenerli nelle aree destinate, applicando, in tal caso, una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni cinque giorni di ritardo.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Relativamente all'espletamento dell'intervento in questione sull'Autorità Portuale non ricadrà alcun onere.

ART. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità o circostanza di qualunque natura che l'Impresa non abbia tenuto presente in fase di gara.

Pertanto detto prezzo rimarrà fisso ed invariabile, qualunque fluttuazione dei prezzi o dei compensi di nuovi oneri avesse a verificarsi in detto periodo, per qualunque ragione convenendosi espressamente che ogni alea rimarrà a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

L'Impresa sarà direttamente responsabile riguardo al buon esito delle prestazioni previste, nonché dei danni causati all'operatività dovuti a ritardato intervento, e/o per dolo, e/o negligenza grave.

L'Impresa appaltatrice comunicherà alla Direzione dell'esecuzione del contratto i nominativi del proprio responsabile tecnico che dovrà essere in possesso delle necessarie deleghe ed avere adeguata conoscenza delle norme che disciplinano il settore, nonché della "regola d'arte". A tale rappresentante, competeranno tutte le responsabilità sia d'ordine civile sia penale sia, a norma delle vigenti disposizioni, possano derivare dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori di fornitura in opera previsti nel presente Capitolato.

ART. 15 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare la fornitura oggetto del presente capitolato l'Appaltatore dichiara:

- a) di accettare tutte le norme previste nel presente capitolato;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

- c) di osservare, nelle varie fasi della fornitura, tutte le norme in materia di appalti di forniture pubbliche.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'appalto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, e in subordine dalle disposizioni del Codice Civile.

In particolare si richiama l'obbligo per l'Appaltatore all'osservanza:

- a) delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di forniture di beni e servizi;
- b) delle norme di sicurezza e igiene del lavoro e simili;
- c) delle norme UNI, CEI e delle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale e internazionale (ISO 9000, 9001, 9002 e norme collegate, quando necessario) ed in particolare la conformità alla Direttiva 2004/108/CE e relativa marcatura CE di tutte le componenti offerte;
- d) di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali richiamate o non richiamate nel presente Capitolato, nonché tutte le norme del codice civile nel cui ambito rientrano i lavori in oggetto.
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato, nonché delle norme CNR, CEI ed UNI;
- f) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione della fornitura;
- g) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- h) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi.

ART. 17 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente Capitolato e dal successivo contratto d'appalto e quando l'appaltatore dimostri abitudinaria negligenza nell'esecuzione dei lavori e nella gestione, potrà risolvere di diritto il contratto in danno all'impresa, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata A.R. o notifica, e con incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 5, fatta salva ogni azione risarcitoria per danni.

Inoltre l'A.P.T. si riserva la facoltà di rescindere il contratto dietro semplice preavviso di 15 giorni, per inadempienza, in deroga agli art. 1327 e 1671 del Codice Civile.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è espressamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione del Contratto, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Trieste.